

dariodibello@dottorini.com

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO CICALA

- Presidente -

Dott. SALVATORE BOGNANNI

- Consigliere -

Dott. MARCELLO LICODOLLI

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CARACCILO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

dariodibello@dottorini.com

REGIONE UMBRIA (80000130544) in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato PAZZAGLIA STEFANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati NATASCIA MARSALA, MANUALI PAOLA giusta D.G.R. n. 1570 del 10/12/2012 e giusta procura a margine del ricorso;


- ricorrente -

contro

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato CARDI MARCELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato CALVIERI CARLO giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

dariodibello@dottorini.com



KPH

13

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

REGIONE UMBRIA (80000130544) in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato PAZZAGLIA STEFANIA, rappresentata e difesa dagli avvocati NATASCIA MARSALA, MANUALI PAOLA giusta D.G.R. n. 1570 del 10/12/2012 e giusta procura a margine del ricorso notificato;

- controricorrente al ricorso incidentale -

dariodibello@dottorini.com

- ricorrenti incidentali -

avverso la sentenza n. 69/3/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PERUGIA del 24/05/2012, depositata il 18/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l'Avvocato Calvieri Carlo difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta agli scritti.



Gl...

dariodibello@dottorini.com

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

letti gli atti depositati

dariodibello@dottorini.com

La Regione Umbria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Perugia con la quale è stato respinto l'appello proposto dall'ente Regione avverso la sentenza della CTP di Perugia n.164/04/2010 che aveva accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per tassa automobilistica relativa all'anno 2008, tassa che il contribuente aveva contestato di dovere in riferimento ad autoveicolo immatricolato da oltre vent'anni, siccome ritenuto "veicolo di particolare interesse storico e collezionistico" ai sensi dell'art.63 della legge n.342/2000.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che - ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di storicità in capo al veicolo per il quale si pretende l'esenzione dalla tassa- necessita una "determinazione" dell'ASI intesa come attività di natura discrezionale, sia pure tecnica (volta a valorizzare gli elementi idonei ad individuare una categoria di veicoli come meritoria di esenzione), e non già come attività di natura certificatoria. Detta determinazione non potrebbe essere aggiornata annualmente per tutti i singoli veicoli (se non con costi maggiori di quelli necessari al pagamento della tassa di circolazione), e ciò è la migliore prova del fatto che il legislatore si è riferito ad una individuazione di categorie e non ad un provvedimento concernente il singolo veicolo. La questione della sussunzione del singolo veicolo nella categoria individuata è poi un problema di prova, da risolversi con le comuni categorie giuridiche, prova che nella specie di causa poteva intendersi fornita con l'autocertificazione fornita dal contribuente in una con l'epoca di immatricolazione dell'auto ben nota all'Ente e comunque con il fatto che l'Ente

medesimo non aveva "negato l'appartenenza del veicolo alla categoria individuata in via generale dall'ASI".

L'Amministrazione regionale ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo a due

dariodibello@dottorini.com

La parte contribuente si è difesa con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo e riferito al capo di regolazione delle spese di lite.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Il primo motivo di ricorso principale (centrato sulla violazione dell'art.63 della legge n.342 del 2000, dell'art.2 della L.R. Umbria n.23/2002, oltre che sul vizio di contraddittoria ed insufficiente motivazione) ed il secondo motivo di ricorso principale (centrato sulla violazione del predetto art.63, nonché degli art.47, 48, 49 del DPR n.445/2000, oltre che sul vizio di contraddittoria ed insufficiente



motivazione) possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta correlazione logica, potendosi esimere la Corte dal rilevare l'inammissibilità della proposizione congiunta e miscelata di due diversi profili di vizio nel corpo dello stesso motivo di impugnazione, alla luce del fatto che l'unico profilo concretamente affrontato in ciascuno dei due motivi di impugnazione risulta essere quello relativo alla violazione di legge.

Secondo la parte ricorrente, invero, l'esenzione prevista dalla norma menzionata (confermata dall'art.2 della legge regionale n.23/2002 che richiede il possesso di idonea certificazione dell'ASI) riguarda i soli veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico e non tutti quelli che hanno immatricolazione ultraventennale, sicchè l'individuazione di enti (dotati di specifica qualificazione) preposti a identificare i veicoli storici impone che siffatta identificazione sia da considerarsi "individuale" e non fatta per generiche categorie, attesa la necessità di accertare l'integrità ed originalità del veicolo. La CTR, al contrario, aveva ritenuto sufficiente per ottenere il beneficio fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attribuendo ad essa valore di prova della sussistenza dei presupposti richiesti

[Handwritten signature]

dariodibello@dottorini.com

dalla legge, per quanto la legge n.445/2000 non avesse previsto un siffatto valore di autocertificazione alla dichiarazione fatta dal contribuente.

Le dianzi riassunte censure di violazione di legge appaiono inaccoglibili, alla luce dell'indirizzo interpretativo della Suprema Corte (a cui si ritiene necessario dare continuità anche nella presente vicenda, condividendosene gli argomenti e le ragioni giuridiche) secondo il quale: "L'esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall'art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall'accertamento costitutivo dell'ASI, delegata all'adempimento di tale compito dall'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto "ad rem", è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (Nella specie, immatricolati da oltre



vent'anni con determinate caratteristiche tecniche). Ne consegue che la contestazione circa l'insussistenza dei requisiti legittimanti l'esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell'imposta integrale". (Sez. 6 - 5, Sentenza n. 3837 del 15/02/2013, Rv. 625764)

Nella specie di causa, il giudicante ha dato atto (senza che sul punto la parte ricorrente abbia effettuato specifiche contestazioni nella necessaria sede del ricorso introduttivo di questo grado) che con il provvedimento qui impugnato non veniva negata l'appartenenza del veicolo alla categoria individuata in via generale dall'ASI e la corrispondenza delle caratteristiche del veicolo a quelle proprie di tale categoria, ma semplicemente contestata la spettanza dell'esenzione per causa della mancata produzione di uno specifico attestato "individuale", sicchè non resta che concludere che le ragioni su cui è fondato l'avviso di accertamento non sono coerenti con quelle che -alla luce del precitato diritto vivente- potrebbero esservi dedotte.

Venendo poi all'esame del motivo di ricorso incidentale (centrato sulla violazione dell'art.15 del D.Lgs.546/1991 e dell'art.91 del CPC oltre che sul vizio di insufficiente motivazione, quest'ultimo non concretamente dedotto), va dato atto che

la pronuncia impugnata ha disposto la compensazione delle spese di lite sul rilievo della "obiettiva opinabilità della soluzione accolta" e sul rilievo del "valore della

dariodibello@dottorini.com

Il secondo di detti rilevi appare manifestamente in contrasto con la previsione dell'art.92 cpc (secondo cui il giudice può compensare le spese in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione) alla luce della pregressa giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12893 del 10/06/2011) secondo la quale non è possibile ritenere che sia soddisfatta l'esigenza richiesta dalla menzionata norma di legge "quando il giudice abbia compensato le spese in considerazione del "valore assai esiguo della causa", che si traduce - in specie ove l'importo delle spese sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte abbia inteso evitare agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto - in una sostanziale soccombenza di fatto della parte vittoriosa con lesione del diritto di agire in giudizio e di difendersi ex art. 24 Cost., con conseguente violazione di legge per l'illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte".

Non meno contrario alla anzi citata previsione di legge appare, peraltro, il rilievo della "oggettiva opinabilità della soluzione accolta" (nel difetto di maggiori specificazioni), almeno se con detta formula si è inteso evidenziare che il contrasto tra le parti in causa nasce da una disciplina di legge idonea ad essere interpretata in due distinti sensi: ed invero, il nucleo della funzione giudiziaria è appunto quello della precisa identificazione del significato da attribuirsi al testo normativo, in considerazione della fattispecie concreta al quale esso deve essere applicato. Non è perciò possibile ravvisare alcunché di inusuale nell'ordinario esercizio della esegesi del testo normativo, almeno fino al momento in cui non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la concreta soluzione assegnata al dubbio interpretativo (vuoi per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa; vuoi per la del tutto insolita connotazione lessicale o sintattica del tessuto letterale della norma) assurga a livello di eccezionale gravità.



Pertanto, si ritiene che il ricorso principale può essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza, e il ricorso incidentale per manifesta fondatezza, con rimessione per questo secondo profilo al giudice del merito al fine di un nuovo apprezzamento della questione relativa alla regolazione delle spese di lite.

dariodibello@dottorini.com

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non induce questa Corte a rimeditare gli argomenti posti dal relatore a sostegno della proposta di soluzione della lite;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale. Cassa la decisione impugnata limitatamente alla statuizione fatta oggetto del ricorso incidentale e rinvia alla CTR Umbria che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

dariodibello@dottorini.com

Il Presidente

(Mario Cicala)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

dariodibello@dottorini.com



Il Funzionario di Ufficio
Luca PABINETTI

